

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Il requisito della idoneità professionale nei contratti pubblici. Il caso del Centro Antiviolenza di Barletta (CDS N. 7947/2023)

<b>Data pubblicazione:</b>	17/01/2024
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

### IL FATTO

Con bando n. 5/2021, il Comune di Barletta indiceva una gara per l'affidamento della gestione del centro antiviolenza comunale.

Alla gara partecipavano **una onlus locale** [1], associazione di volontariato operante unicamente nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e **una società cooperativa**, esercente attività nel settore sanitario.

La prima partecipante eccepiva, immediatamente, la mancanza di alcuni requisiti in capo alla seconda, ma, **nonostante ciò**, entrambe venivano ammesse e, all'esito della apertura e valutazione comparativa, in seduta riservata, delle offerte tecniche, proprio la cooperativa risultava aggiudicataria.

Di conseguenza, la Onlus - operante, da tempo, l'attività proprio a Barletta, a differenza della Cooperativa - adiva prima il Tar Bari, che rigettava l'iniziativa giudiziale e poi il Consiglio di Stato [2].

### I CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Per meglio comprendere la decisione del Consiglio di Stato, appare opportuno spendere qualche parola sui criteri di i criteri di selezione previsti dall'art. 83 comma 1 del D.lgs 50/2016:

- requisiti di idoneità professionale;

- capacità economica finanziaria;

- capacità tecniche e professionali.

**Sulla capacità finanziaria** c'è ben poco da dire, è un requisito facilmente intuibile.

**Il requisito di idoneità professionale** consiste nell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio.

**Le capacità tecnico professionali** sono invece particolari risorse umane e tecniche, nonché le esperienze necessarie per eseguire l'appalto in affidamento con un adeguato standard di qualità.

Si precisa, altresì, che mentre il requisito della capacità tecnica e professionale "*può essere provato con una pluralità di mezzi*", l'idoneità professionale "*può essere dimostrata esclusivamente attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese*", dove sono indicate sia l'attività prevalente che quella secondaria.

### LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La questione, in commento, verte tutta intorno al "*requisito della idoneità professionale*", così come previsto dal bando di gara [3] (e non solo [4]), la cui mancanza in capo alla Cooperativa era stato eccepito dalla Onlus.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, il bando di gara - richiamando quanto riportato sub paragrafo 2, in tema di contratti pubblici, prevedeva che:

- L'assistenza, di cui alla nota n. 1, dovesse essere attività "*principale o prevalente*" in concreto esercitata dalle partecipanti;
- Tale "*attitudine*" dovesse risultare dalla iscrizione alla Camera di Commercio.

Ciò posto, dalla visura camerale della cooperativa aggiudicataria risultava che:

- "*l'attività prevalente*" fosse quella di "*assistenza domiciliare sanitaria integrata (infermieristica, fisioterapia etc.)*"
- "*l'attività secondaria*" fosse, inoltre, quella di "*assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili e strutture di assistenza sociale residenziale*".

Mancava, quindi, evidentemente, il requisito dello svolgimento di attività nel "*settore specifico del sostegno e dell'aiuto alle donne, sole o con minori, vittime di violenza*", viceversa, abitualmente esercitata dalla Onlus, come risultante dalla iscrizione alla camera di commercio.

Di conseguenza, alla luce di quanto descritto sub il paragrafo 2, il Tar procedeva all'annullamento dell'affidamento alla Cooperativa [5], perchè priva del requisito della "*idoneità professionale*", in quanto dalla iscrizione camerale risultava un oggetto diverso [6] - e non assimilabile - a quello richiesto nel bando.

## NOTE

[1] <https://centroantiviolenzagiuliaerossella.it/osservatorio/>

[2] Rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato.

[3] In particolare l'art. 3 del bando di gara prescriveva che *"oggetto dell'appalto [fosse] l'affidamento della gestione del servizio del 'centro antiviolenza comunale', preordinato alla organizzazione ed alla erogazione di "un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno rivolto a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma" [...]la programmata "metodologia di accoglienza" avrebbe dovuto basarsi, in evidente considerazione della delicatezza delle prestazioni, "sulla relazione tra donne" [...].*

[4] Non solo perché previsto anche dalla normativa regionale (L.R. 29/2014), che, all'art. 10, comma 5), tanto prevede: *"i centri antiviolenza", affidatari del relativo servizio, debbano essere gestiti "esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori".*

Tale previsione discende direttamente dagli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale con la ratifica (in data 27.9.2012) della *Convenzione di Istanbul* del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, cui hanno fatto seguito sul piano interno, dopo il d.l. n. 93/2013, gli accordi condivisi nella prima intesa della Conferenza unificata Governo, regioni e province autonome del 27.11.2014, ove all'art., comma 3 è stato previsto che le associazioni e organizzazioni destinate ad occuparsi del *"contrasto alla violenza di genere"* e della *"assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli"* debbano avere tali finalità come *"finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul"* (così come ancora confermato dalla successiva intesa Stato-Regioni del 14.9.2022).

[5] Disponendo, viceversa, l'attribuzione alla Onlus barlettana.

[6] Requisito non solo formale, ma sostanziale, perché da un lato svolge la funzione di filtro rispetto all'accesso alla gara e, dall'altro, garantisce che l'aggiudicatario dell'appalto eserciti un oggetto coerente rispetto a quello affidato; la conferma "sul campo" è poi data dal requisito delle capacità "tecnico professionali", attraverso le quali le partecipanti devono dimostrare l'effettivo esercizio di tale attività.

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che

stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.